

REGOLAMENTO (UE) N. 566/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 è stato modificato in diverse occasioni, da ultimo con regolamento (UE) n. 156/2012 della Commissione ⁽²⁾ per aggiornare le norme nazionali sulla competenza.
- (3) La Polonia ha notificato alla Commissione ulteriori modifiche all'elenco di cui all'allegato I.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, il pre-

sente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l'Unione europea e la Danimarca.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

“— in Polonia: l'articolo 1103, punto 4, e l'articolo 1110 del codice di procedura civile (*Kodeksu postępowania cywilnego*) nella misura in cui quest'ultimo stabilisce la competenza esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l'istante è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 50 del 23.2.2012, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

